

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Maggio 2012

Giurisdizione, pubblico impiego

Cass., sez. un., 15 maggio 2012 n. 7504

In caso di controversia concernente una domanda di equo indennizzo proposta da un ex dipendente pubblico per una infermità dipendente da causa di servizio, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutte le ipotesi in cui il provvedimento della pubblica amministrazione su tale domanda sia intervenuto in epoca successiva al 30 giugno 1998.

Breve nota

Con tale pronuncia le sez. un. compongono un contrasto di giurisprudenza.

Giurisdizione, pubblico impiego Giurisdizione, di merito

Cass., sez. un., 22 maggio 2012 n. 8071

In una procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore universitario, non esula dalla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e non sconfina nel merito la statuizione circa la rinnovazione della commissione di concorso, trattandosi di consentita misura idonea “ad assicurare l’attuazione del giudicato” (art. 34 cod. proc. amm.), “al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità” nel caso concreto.

Giurisdizione, appalto

Cass., sez. un. 22 maggio 2012 n. 8072

In una procedura di *project financing* la escussione della fideiussione prestata dall’aggiudicatario per il rimborso delle spese sostenute dal promotore finanziario non è riferibile alla fase pubblicistica di scelta del promotore da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, ma attiene alla fase privatistica del rapporto ed ai profili attuativi ed esecutivi da essa derivanti, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Giurisdizione, del giudice italiano o straniero

Cass., sez. un., 22 maggio 2021 n. 8076

L’art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti civili dolosi o colposi nel “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”) va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione; ne consegue che l’azione proposta contro una società di *rating*, che non ha sede e non opera in Italia, per il risarcimento del danno conseguente all’ipotizzato errore nella valutazione di titoli finanziari acquistati fuori del territorio nazionale, è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano.

Giurisdizione, regolamento di giurisdizione - Giurisdizione, appalto

Cass., sez. un., 22 maggio 2012 n. 8081

All'ammissibilità del regolamento di giurisdizione non osta il fatto che un precedente ricorso per accertamento tecnico preventivo riguardante la medesima vicenda sia stato dichiarato inammissibile dal giudice adito per carenza di giurisdizione al riguardo.

Spetta al giudice ordinario conoscere della lite avente ad oggetto la pretesa risarcitoria derivante dalle modalità di esecuzione di un contratto di appalto e concessione in gestione stipulato dalla P.A. con soggetti privati: ciò in quanto rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole controversie inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con esclusione di ogni domanda che concerna la fase dell'esecuzione dei relativi contratti.

Anche la controversia inerente al collaudo di opere pubbliche esorbita dall'ambito cognitivo proprio della giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall'aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi.

Giurisdizione, appalto – Contratti pubblici nei settori speciali

Cass., sez. un., 29 maggio 2012 n. 8511

In relazione alla gara di appalto per la fornitura di distributori automatici di banconote afferente all'acquisizione di mezzi per lo svolgimento dell'attività di pagamento e trasferimento di denaro, Poste Italiane opera in regime di libera impresa, trattandosi di un servizio liberalizzato; ne consegue che, in quest'ambito, la società Poste Italiane non può essere qualificata come ente aggiudicatore o come organismo di diritto pubblico soggetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici, l'obbligo di seguire l'evidenza pubblica sussistendo solo per gli appalti aggiudicati per lo svolgimento dei servizi postali in senso stretto, cioè non (del tutto) liberalizzati (e ciò fino a quando non sarà completato il processo di liberalizzazione dei servizi postali tout court, cui è indirizzata la direttiva 2008/6/CE, recepita con il d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58). Ed invero, in presenza di un soggetto di diritto privato che per alcune attività da esso svolte usufruisce di una posizione che potrebbe influire sulle regole della concorrenza, perché opera in uno dei settori speciali in virtù di diritti speciali o esclusi concessi dall'autorità competente, le regole dell'evidenza pubblica non possono che essere rigorosamente limitate a quelle attività direttamente interessate dalla esistenza di diritti speciali o esclusivi, dovendosi invece presumere che le residue attività del detto soggetto di diritto privato vengano svolte nelle forme ad esso proprie del diritto comune. Né può costituire ostacolo alla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che Poste italiane abbia volontariamente fatto ricorso ad alcune delle regole previste dal codice degli appalti, perché la sottoposizione al regime pubblicistico deriva dall'esistenza di un vincolo eteronomo, non dalla dichiarazione della stazione appaltante.

Breve nota

In termini analoghi, con riferimento all'ENI, v. Cons. St., ad. plen., 1 agosto 2011 n. 16.

Giurisdizione, concessione di beni pubblici

Cass., sez. un., 29 maggio 2012 n. 8512

In tema di riparto di giurisdizione, la norma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere interpretata nel senso che la competenza del tribunale amministrativo regionale sussiste anche in assenza di impugnativa di un atto o provvedimento dell'autorità pubblica, purché la

controversia, promossa per il rifiuto dell'autorità stessa di riconoscere il diritto preteso dal concessionario, coinvolga il contenuto dell'atto concessorio e cioè i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione e del concessionario. Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa dal concessionario nei confronti di un Comune per il risarcimento del danno conseguente alla inidoneità del bene pubblico dato in concessione e alle conseguenti spese sostenute dal privato, trattandosi di controversia relativa all'esecuzione di questa, nella quale vengono in esame posizioni soggettive diverse da quelle connesse al pagamento di canoni e corrispettivi dovuti all'ente concedente.

Processo civile, opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

Cass., sez. un., 29 maggio 2012 n. 8516

Posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della giustizia, è parte necessaria.

Breve nota

La decisione in commento ha composto un contrasto di giurisprudenza enunciando il principio di diritto di cui in massima, e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate.